

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, SCHIETROMA, JANNELLI,
VALITUTTI, VENANZETTI e GARIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1987

Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 venne disciplinato *ex novo* lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti dello Stato.

È noto, altresì, che dopo tale provvedimento, allo scopo di alleviare lo stato di disagio economico che la benemerita categoria dei dirigenti pubblici ha subito a causa del mancato adeguamento degli stipendi e dell'esasperato appiattimento retributivo verificatosi specialmente in questi ultimi anni, una lunga serie di interventi legislativi ha trovato perfezionamento di urgenza per adeguare provvisoriamente, ancorchè con modesti aumenti, il trattamento economico del predetto personale in attesa del nuovo ordinamento della dirigenza dello Stato.

Il Parlamento, recentemente, memore ed interprete di tale situazione, ritenendo in via di massima di provvedere alla parte normativa del predetto ordinamento in tempi tali da ponderare con oculatezza la nuova disciplina della dirigenza pubblica, ha prodotto,

in relazione alle richiamate, pressanti esigenze, la legge 11 luglio 1986, n. 341, che ha convalidato, con modificazioni, il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154.

Queste ultime normative hanno, in sostanza, stabilito un miglioramento degli stipendi dei dirigenti nella misura del 42 per cento fino all'entrata in vigore della emananda legge di riordino della dirigenza.

Ma con tale legge, nonostante nelle competenti Commissioni parlamentari si fosse riconosciuta la necessità di considerare, in parallelo con gli aumenti disposti come sopra, la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti collocati in quiescenza con un trattamento calcolato su stipendi provvisori, nulla è stato stabilito in favore di tale categoria di personale che, al pari dei colleghi più fortunati in servizio, ora destinatari dei citati benefici, hanno trascorso lunghi ed impegnati anni nella dirigenza, con innegabile dedizione, in attesa che la « provvisorietà » dei loro stipendi finalmente cessasse.

Val la pena, a conforto del presente disegno di legge, ricordare che con le varie leggi susseguitesi in questi ultimi anni, in particolare con quelle numeri 869, 29, 79 e 72, rispettivamente del 20 novembre 1982, 22 marzo 1984, 17 aprile 1984 ed 8 marzo 1985, sono stati disposti, in favore della categoria di personale destinataria della presente proposta, soltanto modesti e provvisori incrementi di stipendio.

E tale « provvisorietà » emerge chiara soprattutto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869 del 1982, che testualmente recita: « Il trattamento economico previsto dal presente decreto è provvisorio ».

Appare, quindi, evidente, onorevoli senatori, l'esigenza di provvedere ad un atto di giusta e sacrosanta riparazione nei confronti di chi, in attesa per anni di un ritocco di una certa consistenza del proprio trattamen-

to economico, ha dovuto, per la generalità dei casi, giocoforza lasciare l'attività per compimento dei limiti di età.

Con l'articolo 1 della proposta di legge viene, pertanto, disposta la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti cessati dal servizio con decorrenze successive al 31 dicembre 1978 sulla base degli stipendi previsti dal predetto decreto-legge n. 154, come modificato dalla legge di conversione n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta ai singoli interessati all'atto del collocamento a riposo.

L'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dalla legge, quantificati negli importi di lire 40 miliardi per il 1987 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'esercizio 1988, viene fatto fronte con pari accantonamenti disposti tra i fondi speciali dalla legge finanziaria per il 1987 a titolo di « Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 31 dicembre 1978, sono riliquidate sulla base degli stipendi previsti dal decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo.

2. I benefici determinati ai sensi del comma 1 decorrono dal 1° agosto 1987.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'esercizio 1987 ed in lire 100 miliardi a decorrere dall'esercizio 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.